



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

PROVINCIA DI TREVISO
DECORATO CON MEDAGLIA D'ORO AL MERITO CIVILE
Piazza Martiri della Libertà, 1
31020 Sernaglia della Battaglia

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 30
in data 27-09-17

Adunanza di Prima convocazione - seduta Pubblica.

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART.24, DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, 100.

L'anno duemiladiciassette il giorno ventisette del mese di settembre alle ore 20:30, nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale con avvisi spediti nei modi e termini di legge. Eseguito l'appello:

FREGOLENT SONIA	P	SIGNOROTTO ANDREA	P
MARSURA ANGELA	P	BORTOLETTO MILENA	P
GROTTO NATALE	P	BALASSO FABIO	P
PILLONETTO FABRIZIO	P	VILLANOVA MATTEO	P
BORTOLINI GESUS	P	BORTOT ELEONORA	P
FREZZA VANNI	P	ZANNONI DELCHI	P
GHIZZO DEBORAH	P		

ne risultano presenti n. 13 ed assenti n. 0

Partecipa alla seduta la dott.ssa DE NONI PAOLA in qualità di Segretario Comunale.

La dott.ssa FREGOLENT SONIA in qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta, passa a trattare l'argomento in oggetto indicato.

Sono nominati scrutatori i Sigg.:
SIGNOROTTO ANDREA
BORTOLETTO MILENA
BORTOT ELEONORA

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

RICHIAMATE le norme dell'ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'ente e dei servizi pubblici/di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 ('Tuel'), che attribuisce al comune la finalità precipua di rappresentare la propria comunità e di curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo;
- l'articolo 13 del Tuell, che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme sia di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia e,
- l'articolo 112 del Tuel, che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali”;

RICHIAMATE altresì le proprie finalità istituzionali quali espresse nel proprio Statuto;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato con “Decreto correttivo”);

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) *“produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
- b) *progettazione e realizzazione di un’opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell’articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
- c) *realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all’articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all’articolo 17, commi 1 e 2;*
- d) *autoproduzione di beni o servizi strumentali all’ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*
- e) *servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all’articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016”;*

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 il Comune deve provvedere ad effettuare una ricognizione di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio 2014-2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro;
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- in società che producono servizi economici di interesse generale a rete di cui all'art. 3-bis, D.L. n. 138/2011 e s.m.i., anche fuori dall'ambito territoriale del Comune di Sernaglia della Battaglia e dato atto che l'affidamento dei servizi in corso alla medesima società sia avvenuto tramite procedure ad evidenza pubblica ovvero che la stessa rispetta i requisiti di cui all'art. 16 del T.U.S.P.;
- in società che, alla data di entrata in vigore del Decreto correttivo, risultino già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

CONSIDERATO che le società in house providing, sulle quali è esercitato il controllo analogo ai sensi dell'art.16, D.Lgs. n. 175/2016, che rispettano i vincoli in tema di partecipazioni di capitali privati (co. 1) e soddisfano il requisito dell'attività prevalente producendo almeno l'80% del loro fatturato nell'ambito dei compiti affidati dagli enti soci (co. 3), possono rivolgere la produzione ulteriore (rispetto a detto limite) anche a finalità diverse, fermo il rispetto dell'art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 175/2016, a condizione che tale ulteriore produzione permetta di conseguire economie di scala od altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale delle società;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti;

PRECISATO che:

- il D.Lgs. 175 riguarda esclusivamente le partecipazioni societarie, ovvero, più precisamente, degli «organismi di cui ai titoli V e VI, capo I, del libro V del codice civile, anche aventi come oggetto sociale lo svolgimento di attività consortili» (art. 2, comma 2, lett. i). Non rientrano, invece, gli altri organismi partecipati aventi forma non societaria;
- come disposto dalla norma e riportato dalla delibera della Corte, devono essere considerate tutte le partecipazioni, sia dirette che indirette, anche se di modesta entità;
- fra le indirette, tuttavia, vanno considerate solo quelle detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dell'ente stesso. Tale punto è stato chiarito sia dalle «Istruzioni per la comunicazione della revisione straordinaria delle partecipazioni pubbliche» approvate dal Ministero dell'economia e delle finanze in data 27 giugno 2017 (laddove si afferma che sono oggetto di revisione straordinaria solo le partecipazioni, di qualsiasi livello, che siano detenute, attraverso una «tramite» di controllo») sia dalla citata deliberazione n. 19/2017 della Sezione Autonomie della Corte dei conti (laddove si afferma testualmente che «Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso»);
- in tal senso non è stato oggetto di ricognizione:
 - SAVNVO che è l'azienda che gestisce il servizio integrato dei rifiuti solidi urbani per n.44 Comuni della Provincia di Treviso e si occupa del servizio di raccolta delle principali frazioni merceologiche dei rifiuti, del loro trattamento e/o smaltimento, oltre che del servizio di fatturazione della Tariffa Rifiuti ai cittadini/utenti. SAVNO nasce nel 2002 e riceve il proprio mandato dal CIT, il Consorzio di Igiene del Territorio, Autorità di Bacino TV1 ora Consiglio di Bacino "SINISTRA PIAVE", il quale è costituito da 44 Comuni della zona Sinistra Piave della Provincia di Treviso. La compagine societaria è oggi così composta: il 60% delle quote di partecipazione del capitale sociale sono detenute da C.I.T. (e quindi

di proprietà indiretta dei Comuni), il 18% delle quote sono di S.E.S.A. S.p.A., il 16% di ING.AM. S.r.l. e il restante 6% di BIOMAN S.p.A. Tale suddivisione del capitale sociale deriva dall'aggiudicazione definitiva all'A.T.I. SESA spa/ ING.AM. srl/ BIOMAN spa della gara a "doppio oggetto" esperita dal C.I.T. per la scelta del socio privato di SAV.NO S.r.l. (con riassegnazione del 40% delle quote sociali) e il contestuale ri-affidamento della gestione del servizio integrato di igiene urbana nei territori dei Comuni consorziati;

- parimenti non sono state oggetto di ricognizione tutte le società indirette di Asco Holding Spa e Ats, come da elenco sotto riportato, incluse invece nel piano di razionalizzazione 2015;

DATO ATTO che questo documento di revisione straordinaria rappresenta un aggiornamento del "Piano operativo di razionalizzazione" del 2015 (articolo 24 comma 2 del TU). I commi 611 e 612 dell'articolo 1 della legge 190/2014 prevedevano l'applicazione di criteri sovrapponibili a quelli elencati oggi dal TU (che ne ha ampliato il numero);

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 del 28/05/2015, esecutiva, stato approvato il "Piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni direttamente ed indirettamente possedute dal Comune di Sernaglia della Battaglia";

RISCONTRATO che al momento della stesura e dell'approvazione del *Piano di Razionalizzazione 2015*, il comune di Sernaglia della Battaglia possedeva partecipazioni dirette nelle seguenti società, che sono state oggetto del piano medesimo:

- Società Asco Holding Spa con una quota del 2,20 %;
- Società Alto Trevigiano Servizi Srl con una quota del 1,57%;
- Società Schievenin Alto Trevigiano Srl con una quota del 2,73%;
- Società Farmacia Comunale di Falzè di Piave Srl con una quota del 52%;
- GAL dell'Alta Marca Trevigiana società consortile a responsabilità limitata con una quota di partecipazione dello 1,36%.

Il comune di Sernaglia della Battaglia alla stessa data partecipava indirettamente al capitale delle seguenti società:

SOCIETA' CAPOGRUPPO	NOME SOCIETA' INDIRETTA	QUOTA
Asco Holding Spa	Asco Piave Spa	61,562%
	Asco TLC Spa	91%
	Seven Center Srl	85%
	Bim Piave Nuove Energie Srl	10%
	Rijeka Una Invest Srl	65%
	Mirant Italia Srl in liquidazione	55%
	Veneto Banca Holding ScpA	0,029%

Alto Trevigiano Servizi Srl	Feltrenergia – consorzio -	7,37%
	Viveracqua S.c. a r.l. - Consorzio quindi escluso dalla normativa di cui ai commi 611-612 art. 1 Legge 190/2014	11,50%
Consorzio TV1 C.I.T.	Bioman Spa	1,01%
	Savno Srl	60%

DATO ATTO che tale partecipazioni dirette e indirette sono state oggetto del Piano di razionalizzazione 2015;

RICHIAMATE la deliberazione di Giunta Comunale n. 163 del 05/12/2016 avente ad oggetto l'approvazione del Gruppo Comune di Sernaglia della Battaglia e la deliberazione di Giunta Comunale n.123 del 14/09/2017 avente per oggetto la ridefinizione degli Enti Società da includere nel Gruppo Comune di Sernaglia della Battaglia;

SOTTOLINEATO che rispetto alla situazione registrata nel Piano 2015, il comune ha dismesso la partecipazione nello Schievenin Alto Trevigiano Srl mediante atto di fusione per incorporazione in Alto Trevigiano Servizi Srl in data 29/07/2017. Infatti, con riferimento all'obbligo per i Comuni di sopprimere le società che risultino composte da soli amministratori o da un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti, è stata approvata con deliberazione del Consiglio comunale nr. 15 in data 01/06/2017, la proposta di fusione per incorporazione di Schievenin Alto Trevigiano Srl in Alto Trevigiano Servizi Srl; con atto del notaio Nicola Giopato di Casier in data 04.08.2016 n. 637 di raccolta rep. N. 769 è stato ultimato il progetto di fusione per incorporazione. Pertanto nel presente Piano sono riportate le nuove quote della società incorporante Alto Trevigiano Servizi Srl dopo il processo di fusione. Pertanto, in relazione al progetto di fusione sopra indicato già perfezionato alla data del presente atto, le schede allegate riportano esclusivamente i dati relativi alla società risultanti dal processo di fusione e la rispettiva attuale quota, mentre nelle note della singola scheda sono riportate le quote di partecipazioni pr
e
-fusione;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, co. 1, T.U.S.P.;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione e quindi dall'approvazione della presente delibera;

RITENUTO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo, al contempo, la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della comunità e del territorio amministrati;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del Decreto correttivo, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e - fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti

sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, co. 2, Cod.Civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, Cod.Civ.;

PRESO ATTO CHE:

- la Sezione delle Autonomie della Corte dei conti ha approvato con la deliberazione 19/SEZAUT/2017/INPR del 19 luglio 2017; le “linee di indirizzo per la revisione straordinaria”;
- tali schede costituiscono un “modello standard dell’atto di ricognizione” che, secondo la Corte, deve “essere allegato alle deliberazioni consiliari degli enti” (Allegato A);

DATO ATTO CHE il T.U.S.P. consente ai comuni l’assunzione o il mantenimento di partecipazioni in società che svolgano attività commerciali, purché rispettino i requisiti stabiliti dal medesimo testo unico. In particolare il T.U.S.P. contempla le società che svolgano ‘servizi di interesse generale’, i quali nella definizione accolta dal T.U.S.P. (art. 2, comma 1, lett. h e i) comprendono i servizi erogati o suscettibili di essere erogati dietro corrispettivo economico su un mercato;

VISTO l’esito della ricognizione effettuata come risultante nell’allegato A alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione detenuta, allegato che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRECISATO in merito ad Asco Holding spa che:

- è stata costituita principalmente allo scopo di gestire “*in house*” il servizio pubblico di costruzione e l’esercizio del gas metano. Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “*strettamente necessarie*” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del TU., come già era stato dichiarato nel Piano del 2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione di “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie. Asco Holding svolge le attività previste dal proprio oggetto sociale (che sono riconducibili ai servizi di interesse generale) non direttamente ma attraverso società controllate (come previsto dallo statuto medesimo). Asco Holding è partecipata al 90,93% da 91 Comuni (compreso questo Comune) i quali hanno interessi omogenei rispetto alla società (tutti appartengono al medesimo territorio; tutti sono concedenti del servizio di distribuzione del gas gestito dalla concessionaria AP Reti Gas, controllata da Asco Holding). Nessuno dei Comuni soci ha una partecipazione superiore al 2,75%. L’estrema frammentazione della partecipazione tra i soci esclude che vi sia alcun socio egemone e ciò, unitamente all’omogeneità degli interessi dei soci pubblici, consente a ciascun Comune socio di far valere efficacemente nell’ambito della società gli interessi della propria comunità e di perseguire le proprie finalità istituzionali. Asco Holding S.p.a. (tramite la controllata AP Reti Gas) svolge l’attività di distribuzione del gas attraverso la gestione in concessione del servizio di distribuzione del gas in questo Comune (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding) – attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune. Nell’attuale quadro normativo, gli enti locali svolgono, tra le varie, una funzione preponderante nella determinazione del valore di rimborso delle reti e degli impianti. Emblematica del ruolo fondamentale e attivo degli enti locali è la previsione di cui all’art. 5, co. 14 del DM 226/2011 (nonché dell’art. 1, comma 16, del DL n. 145 del 2013) che impone all’ente locale di trasmettere le valutazioni sul valore della rete all’AEEGSI, qualora il valore di rimborso calcolato risulti maggiore del 10% del valore della tariffa dell’autorità (c.d. RAB). Ugualmente gli enti locali determinano gli elementi programmatici di sviluppo del proprio territorio nel periodo di durata della

concessione e lo stato del proprio impianto di distribuzione, elementi che l'ente deve trasmettere alla stazione appaltante ai fini della gara. Senza contare le fondamentali funzioni di indirizzo e di programmazione riconosciute agli enti locali dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. L'attività di vendita di gas naturale inoltre viene svolta a favore dei cosiddetti '*clienti aventi diritto alla tutela*' ovvero '*clienti vulnerabili*', che beneficiano delle tariffe e delle condizioni contrattuali stabilite dall'autorità a tutela degli stessi. La società, quindi risponde ai requisiti previsti dall'articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce "*servizi di interesse generale*" (lettera a). La società non ha dipendenti, in quanto trattasi di holding di partecipazione (però l'intero gruppo conta 526 dipendenti). La Asco Holding, pertanto, ad oggi non risponde ai criteri dell'articolo 20 del TU in quanto risulta priva di dipendenti, pur rispettando gli altri requisiti richiesti dalla norma, pur tenendo conto che il fatturato è un parametro che non trova riferimento nella natura di una holding per cui si sono presi come riferimento, per la compilazione delle schede, i dati del bilancio consolidato. L'amministrazione, pertanto, dovrebbe terminare quanto prima la propria partecipazione secondo le indicazioni di cui all'art. 20, commi 1 e 2 cioè bisogna prevedere modalità e tempi della realizzazione di operazioni di razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione. L'articolo 24, comma 4, del TU concede alle amministrazioni un anno "per effettuare l'alienazione";

- l'Amministrazione ha manifestato l'indirizzo politico di risolvere la criticità rilevata attraverso una operazione di fusione che consenta di rispettare tutti i requisiti previsti dal TU.. A tal fine l'Amministrazione ha dato mandato di completare la scheda 05.04 "Azioni di fusioni" del modello standard dell'atto di ricognizione"" (Allegato A) con cui è stata scelta politicamente la fusione di Asco Holding S.p.a. con Asco TLC S.p.a., mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding S.p.a., ai sensi dell'art. 2501 e ss. codice civile. Asco TLC è società controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%). Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza. La rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di codesto Comune. Asco TLC ha 30 dipendenti ed ha chiuso l'esercizio 2014 con ricavi per euro 8.488.046 e un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con ricavi per euro 8.881.358 e un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con ricavi per euro 8.834.181 e un utile di euro 1.597.000. La fusione rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, lett b) (assenza di dipendenti) e nel contempo comporterà una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società;
- Per attuare la misura di razionalizzazione questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a.:
- (a) di predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione;

- (b) di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione;
- (c) di chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC S.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere (a) e (b) di competenza di Asco TLC S.p.a.;
- (d) di esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione;
- I tempi di attuazione della misura sono di un anno dalla data della presente deliberazione;

TENUTO CONTO:

- degli atti istruttori acquisiti dal Comune;
- che la Società Asco Holding non ha tutti i requisiti di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. e che il Comune, da una prima analisi, intende promuovere un percorso di fusione con la partecipata Asco TLC che potrà consentire, oltre ad un auspicabile risparmio dei costi generali, di indirizzare il nuovo soggetto societario alle attività di sviluppo della fibra nei nostri territori. Si tratta senza dubbio di un servizio rivolto a realizzare lo sviluppo economico e civile della comunità locale ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 267/2000, essendo una infrastruttura indispensabile per aziende impegnate in un mercato globale, e che non è detto che il mercato la renda disponibile in tutte le zone, particolarmente in quelle meno remunerative, perché più difficili da raggiungere. Si tratta, pertanto di un servizio di interesse generale perfettamente compatibile con la nozione comunitaria dei servizi pubblici;
- che la società Asco TLC svolge importanti servizi nel territorio della provincia di Treviso e consente l'operatività allo sportello UNIPASS, piattaforma informatica su cui i Comuni gestiscono lo sportello unico delle attività produttive (SUAP) e lo sportello unico edilizio (SUE);

PRECISATO:

- che una volta intrapreso il percorso della fusione dovranno essere adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P. e che l'approvazione del presente atto ricognitivo straordinario sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;
- che resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora intervengano pronunce giurisprudenziali che vincolano l'Ente;

VISTI:

- il parere legale acquisito al prot. n. 10854 in data 10/08/2017, a firma degli avv.ti F. Piron F e S. Rossi per conto della società Ascoholding spa;
- la nota acquisita al prot. n. 10560 in data 18/09/2017, a firma del Sig. Oscar Marchetto per conto della società Plavisgas Srl (società socia di Asco Holding spa);
- il parere legale acquisito al prot. n. 12659 in data 19/09/2017, a firma degli avv.ti V. Domenichelli e G. Zago per conto della società Plavisgas Srl (società socia di Asco Holding spa);

PRECISATO in merito ad Alto Trevigiano Servizi Srl che:

- la società è stata costituita principalmente per gestire il servizio pubblico idrico integrato come definito dal d.lgs. n.152/06. Tale servizio rientra a pieno titolo nelle attività di produzione di beni e servizi “strettamente necessarie” per perseguire le finalità istituzionali del comune a norma dell’articolo 4 comma 1 del TU. come già era stato dichiarato e valutato nel Piano del 2015. Inoltre, è bene sottolineare che il comma 2 lettera a) dello stesso articolo 4 del TU annovera la produzione “un servizio di interesse generale” tra le attività che consentono il mantenimento delle partecipazioni societarie. La società, è munita dei requisiti previsti dall’articolo 4 del decreto legislativo 175/2016, sia del comma 1, in quanto svolge servizi inerenti ai fini istituzionali del comune, sia del comma 2 in quanto produce “*servizi di interesse generale*” (lettera a); risponde ai criteri dell’articolo 20 del testo unico in materia di società. Il comune, come da progetti di fusione già conclusi sopra richiamati è ora proprietario del 1,6632% del capitale sociale. Pertanto non potrebbe decidere autonomamente la liquidazione della partecipata oppure la trasformazione della società in azienda speciale. Potrebbe, al più, optare per la cessione della propria quota;
- Considerato che i dati di bilancio della società sono in crescita e che comunque, la stessa ha chiuso gli ultimi esercizi con un utile, incrementando il proprio valore, è intenzione dell’amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, per continuare ad usufruire dei servizi strumentali offerti dalla società. A tal fine è stata completata la scheda 04 “Mantenimento” del modello standard dell’atto di ricognizione” (Allegato A) con cui è stata motivata la scelta;

PRECISATO in merito al GAL dell’Alta Marca Trevigiana:

- La società è stata costituita per dare creare una forma di partenariato pubblico-privato, previsto ed auspicato dall’ordinamento comunitario per accedere ai fondi stanziati nel PSR; il suo oggetto sociale è infatti “attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l’area dell’Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio” in particolare Agenzia di Sviluppo Locale al fine di supportare gli attori di sviluppo pubblici e privati del territorio nella conoscenza e concretizzazione di opportunità di sviluppo;
- il Comune partecipa attualmente con il 1,36% al Gruppo d’Azione Locale società consortile a responsabilità limitata costituita in attuazione dell’articolo 34 del regolamento CE n. 1303/2013;
- L’articolo 4, comma 6 del T.U.S.P. prevede testualmente che “è fatta salva la possibilità di costituire società o enti in attuazione dell’articolo 34 del regolamento CE n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell’articolo 61 del regolamento CE n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014”;
- La società è costantemente in utile di esercizio ed il Comune di Sernaglia ha beneficiato e sta tuttora beneficiando di importanti finanziamenti, pertanto il mantenimento della stessa è funzionale alla realizzazione di interventi ed opere, di cui una in corso di attuazione e già stanziata nel bilancio di previsione;

PRECISATO in merito alla società Farmacia Comunale di Falze’ di Piave Srl:

- che con deliberazione del consiglio comunale n. 23 del 30.07.2105, esecutiva, è stato approvato un atto di indirizzo per l’attuazione delle previsioni del Piano operativo per quanto concerne le previsioni specifiche inerenti la società Farmacia comunale Falzè srl”; nell’atto di indirizzo è affermata la volontà del Comune di Sernaglia della Battaglia di individuare quale modalità di gestione della Farmacia

comunale di Falzè di Piave la concessione di servizio come disciplinata dagli artt. 3, comma 12, e 30 del D.Lgs. 163/2006;

- Considerato che la cessione dell'azienda è avvenuta in data 30/6/2016 e formalizzata con scrittura privata autentica nelle firme del Notaio C. Ferretto di Treviso, e che attualmente l'esercizio è caratterizzato dall'attività liquidatoria;

TENUTO CONTO degli atti istruttori compiuti dai servizi ed uffici comunali competenti sulla base dei dati forniti dalle società, ed in particolare delle analisi e valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale svolti in ordine alle partecipazioni detenute e da mantenere espresse nell' allegato alla presente deliberazione a farne parte integrale e sostanziale;

ESAMINATO E CONDIVISO il Piano di revisione di cui all'Allegato A, redatto secondo le indicazioni di questa Amministrazione e dato atto che questa assemblea intende approvarlo in ossequio all'articolo 24 del TU;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

SENTITA sull'argomento la relazione del Sindaco e i successivi interventi registrati su supporto magnetico, la cui trascrizione viene riportata in allegato alla presente (Allegato C);

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dal Responsabile del Servizio Contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano dai n. 13 consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. Di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. Di approvare il Piano di revisione straordinaria delle società pubbliche che si allega alla presente quale parte integrante e sostanziale (**Allegato A**);
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'Ente;
4. Di provvedere a trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate di cui all'allegato A);
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione mediante l'inserimento dei dati nell'applicativo partecipazioni del Dipartimento del Tesoro entro il 31/10/2017;
6. Di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, con le modalità indicate dall'art. 24, co. 1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, Decreto correttivo;
7. Dato atto che:
 - una volta intrapreso il percorso della fusione dovranno essere adottate adeguate e trasparenti forme di consultazione pubblica sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo del T.U.S.P. e che l'approvazione del presente atto ricognitivo

straordinario sarà pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente"; sotto sezioni "Enti controllati" e "Società partecipate" del sito internet di questo Comune;

- resta salva in ogni caso la possibilità di rideterminare la propria volontà in modo diverso qualora intervengano pronunce giurisprudenziali che vincolano l'Ente;

Il Consiglio comunale valutata l'urgenza imposta dalla volontà di concludere tempestivamente il procedimento, attuando quanto prima il disposto dell'articolo 24 del TU, dichiara la presente deliberazione, con separata ed unanime votazione espressa dai n. 13 consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Il presente verbale viene sottoscritto come segue:

Il Presidente
FREGOLENT SONIA

Il Consigliere Anziano
MARSURA ANGELA

Il SEGRETARIO COMUNALE
DE NONI PAOLA

COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

**LINEE DI INDIRIZZO PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI
RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI
DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

INDICE

- 01. SCHEDA ANAGRAFICA**
- 02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE**
 - 02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta
 - 02.02. Ricognizione delle società a partecipazione indiretta
 - 02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni
- 03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA (T.U.S.P.)**
 - 03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)
 - 03.02. Condizioni art. 20 co. 2
- 04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE**
- 05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE**
 - 05.01. Contenimento costi
 - 05.02. Cessione/Alienazione quote
 - 05.03. Liquidazione
 - 05.04. Fusione/Incorporazione
 - 05.05. Riepilogo
- 06. ELENCO MOTIVAZIONI**

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente: Comune

Denominazione Ente: Comune di Sernaglia della
Battaglia

Codice fiscale dell'Ente: 00546910266

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014 SI

Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

**Responsabile del Servizio
Contabile**

Nome:

Olivia

Cognome:

Da Parè

Recapiti:

Indirizzo:

Piazza Martiri della Libertà 1

Telefono:

0438 965314

Fax:

0438 965363

Posta elettronica:

ragioneria@comune.sernaglia.tv.it

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

Se l'ente partecipa al capitale di una società sia direttamente sia indirettamente, compilare sia la scheda 02.01. sia la scheda 02.02.

02.01. Ricognizione delle società a partecipazione diretta

[illegible]

Le società a partecipazione diretta (quotate e non quotate) sono sempre oggetto di ricognizione, anche se non controllate dall'ente.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire valori comprensivi di decimali.

Colonna F: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna G: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna H: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna 1: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna J: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.02. Riconoscimento delle società a partecipazione indiretta

Progressivo	Codice fiscale società	Denominazione società	Anno di costituzione	Denominazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione società/organismo tramite	% Quota di partecipazione indiretta Amministrazione	Attività svolta	Partecipazione di controllo	Società in house
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J

Le società a partecipazione indiretta (quotate e non quotate) sono oggetto di ricognizione solo se detenute dall'ente per il tramite di una società/organismo sottoposto a controllo da parte dello stesso.

Colonna B: Inserire codice di 11 cifre per le società aventi sede in Italia; codice di 11 cifre seguito da "E" per le società aventi sede all'estero.

Colonna C: Inserire la ragione sociale comprensiva della forma giuridica.

Colonna E: Inserire la denominazione delle società/organismi (1 o +) attraverso le quali l'ente partecipa alle medesime. Per le indirette di livello successivo, inserire la denominazione delle società/organismi partecipanti (1 o +) del livello immediatamente precedente.

Colonna F: indicare separatamente ciascuna quota di partecipazione (comprensiva di decimali) qualora la partecipazione sia detenuta attraverso 2 o + società/organismi tramite.

Colonna G: indicare una unica quota di partecipazione (comprensiva di decimali) determinata in proporzione alla quote di partecipazione dei livelli precedenti.

Colonna H: Inserire una descrizione sintetica della/e attività effettivamente svolta/e.

Colonna I: Indicare se la partecipazione detenuta dall'amministrazione è di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Colonna J: Indicare "SI" se l'Amministrazione esercita il controllo analogo o più Amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto.

Colonna K: Indicare "SI" se la società emette azioni quotate in mercati regolamentati; se ha emesso, al 31/12/2015, strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati; se sia partecipata da società quotate o che hanno emesso strumenti finanziari quotati.

Colonna L: Indicare "SI" se la società ha come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie per conto dell'Amministrazione.

02. RICOGNIZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

02.03. Grafico delle relazioni tra partecipazioni



03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata:	Dir_1	(a)
Denominazione società partecipata:	ASCO HOLDING SPA	(b)
Tipo partecipazione:	Diretta	(c)
Attività svolta:	Distribuzione e fornitura del gas naturale e fornitura di energia elettrica; installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico.	(d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)	☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)	☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)	☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)	☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)	☐

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)	☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)	☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)	☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)	☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)	☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)	☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)	☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)	☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)	☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)	☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)	☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

1. Con riferimento all'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1), le motivazioni sono le seguenti:
(a) l'articolo 3 del D.lgs 18.8.2000 n. 267 attribuisce al comune la finalità precipua di rappresentare la propria comunità e di curarne gli interessi e promuoverne lo sviluppo. L'art. 13 del Tuel attribuisce al Comune "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico". L'art. 112 del Tuel stabilisce che gli enti locali "provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";
(b) Asco Holding, tramite la controllata AP Reti Gas, è concessionaria per la gestione del servizio di distribuzione del gas in questo Comune (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding), attività di servizio pubblico locale necessaria per il soddisfacimento di bisogni essenziali dei cittadini-utenti e, più in generale, per lo sviluppo economico e civile del Comune;
(c) Asco Holding, tramite la controllata Asco TLC, ha realizzato e gestisce una rete di telecomunicazioni a larga banda su fibra ottica, in grado di offrire l'accesso a piattaforme informatiche di ultima generazione, in questo Comune. La realizzazione e gestione di reti di telecomunicazione a banda larga - che rappresentano infrastrutture strategiche a livello nazionale - è un importante elemento di sviluppo economico e civile della comunità comunale;
(d) in generale, le attività svolte da Asco Holding, rientrano nella nozione di "servizi di interesse generale", e sono funzionali ai servizi alla persona e alla comunità e allo sviluppo economico della comunità, che costituiscono finalità istituzionali precipue del Comune, anche ai sensi delle norme del Tuel richiamate nella let. a);
(e) le attività svolte riguardano prevalentemente il territorio di riferimento di questo Comune e degli altri Comuni soci (il 90,93% delle azioni sono detenute da 91 Comuni, compreso lo scrivente, delle Province di Treviso, Venezia, Pordenone e Belluno);
(f) questo Comune non sarebbe assolutamente in grado di svolgere singolarmente e in altre forme (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) le attività e i servizi forniti dalla Asco Holding; lo svolgimento di tali attività e servizi attraverso Asco Holding è quindi necessario ed è inoltre coerente con il principio dell'aggregazione, previsto dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica (il principio è richiamato espressamente dall'art. 20, comma 2, let. g) D.LGS. 175/2016).

2. Con riferimento alla produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, let. a) le attività svolte da Asco Holding rientrano nella nozione di servizi di interesse generale accolta dal legislatore nazionale (nel solco di quella stabilita dalla normativa dell'Unione Europea), che comprendono le attività nei settori del gas, dell'energia elettrica e delle telecomunicazioni. Inoltre la società, tramite la controllata AP Reti Gas, è concessionaria per la gestione del servizio di distribuzione del gas in questo Comune (e negli altri 91 Comuni soci di Asco Holding); e, tramite la controllata Asco TLC, ha realizzato e gestisce una rete di telecomunicazioni a larga banda su fibra ottica, in grado di offrire l'accesso a piattaforme informatiche di ultima generazione, in questo Comune.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione a formare il servizio idrico integrato (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☒
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

1. Con riferimento all'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1), le motivazioni sono le seguenti:
(a) l'art. 13 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo unico enti locali), attribuisce al Comune "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico". L'art. 112 del medesimo testo stabilisce che gli enti locali "provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";
(b) le attività svolte da ATS srl, rientrano nella nozione di "servizi di interesse generale" e sono funzionali ai servizi alla persona e alla comunità e allo sviluppo economico della comunità, che costituiscono finalità istituzionali precipue del Comune, anche ai sensi delle norme del Testo unico enti locali richiamate nella lett. a), come confermato anche dall'esito del recente referendum sull'acqua;
(c) le attività svolte riguardano prevalentemente il territorio di riferimento di questo Comune e degli altri Comuni soci;
(d) questo Comune non sarebbe in grado di svolgere singolarmente le attività svolte da ATS srl; lo svolgimento di tali attività attraverso tale società è coerente con il principio dell'aggregazione previsto dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica (il principio è richiamato espressamente dall'art. 20, comma 2, lett. g) D.LGS. 175/2016);
(e) genera costantemente utili, accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni.

2. Con riferimento alla produzione di servizi di interesse generale (art. 4, comma 2, lett. a) le attività svolte da ATS srl rientrano nella nozione di servizi di interesse generale accolta dal legislatore nazionale (nel solco di quella stabilita dalla normativa dell'Unione Europea), che comprendono le attività nel settore del servizio idrico integrato.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: GAL ALTAMARCA TREVIGIANA SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Attuazione del PSR ASSE 4 Leader per l'Area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☒
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☒
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

1. Con riferimento all'attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, comma 1), le motivazioni sono le seguenti:
(a) l'art. 13 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267 (Testo unico enti locali), attribuisce al Comune "tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico". L'art. 112 del medesimo testo stabilisce che gli enti locali "provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali";
(b) le attività svolte riguardano prevalentemente il territorio di riferimento di questo Comune e degli altri Comuni soci;
(c) questo Comune non potrebbe accedere alle opportunità del PSR senza aderire al gruppo di azione locale;
(d) il GAL non è mai in perdita e produce costantemente utili di esercizio.

2. La società è stata costituita in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale. La partecipazione del Comune al GAL dell'Alta Marca Trevigiana, oltre a concretizzare uno degli obiettivi comunitari di sviluppo del partenariato pubblico-privato, consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale rurale. La costituzione di tale società è fatta salva dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs 175/2016

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: FARMACIA COMUNALE DI FALZE' DI PIAVE SRL IN LIQUIDAZIONE (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Attività di liquidazione (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2) ☐
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2) ☐
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.) ☐
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis) ☐
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies) ☐
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7) ☐
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8) ☐
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis) ☐
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1) ☐
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a) ☐
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b) ☐
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c) ☐
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d) ☐
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e) ☐
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3) ☐

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

L'attività è stata caratterizzata dalla continuazione dell'attività liquidatoria in quanto la società è stata posta in liquidazione volontaria anticipata con delibera dell'assemblea dei soci in data 17/11/2015, giusta verbale redatto dal Notaio C. Ferretto di Treviso rep. n. 224, racc. n. 178, iscritto al Registro delle Imprese di Treviso il 27/11/2015.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Denominazione società partecipata: ASCO HOLDING S.P.A. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: (d)

Distribuzione e fornitura del gas naturale e fornitura di energia elettrica; installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico.

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	0,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	22.243.547,07
2014	24.463.828,95
2013	17.419.429,47
2012	14.297.066,94
2011	-10.115.888,86

Importi in euro

Costo del personale (f)	0,00
Compensi amministratori	28.800,00
Compensi componenti organo di controllo	71.941,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	22.333.808,00
2014	24.567.144,00
2013	18.076.348,00
FATTURATO MEDIO	21.659.100,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☒
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Fusione con Asco TLC S.p.a. (incorporazione di Asco TLC in Asco Holding), società controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%). Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza; la rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di questo Comune; Asco TLC ha 30 dipendenti; Asco TLC ha chiuso l'esercizio 2014 con ricavi per euro 8.488.046 e un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con ricavi per euro 8.881.358 e un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con ricavi per euro 8.834.181 e un utile di euro 1.597.000; la fusione rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, lett. b)(assenza di dipendenti) e nel contempo comporterà una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_2 (a)

Denominazione società partecipata: ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione a formare il servizio idrico integrato (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	231,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	4
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	3.896.158,00
2014	2.848.489,00
2013	227.905,00
2012	172.145,00
2011	800.993,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	10.555.974,00
Compensi amministratori	106.925,00
Compensi componenti organo di controllo	37.440,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	47.745.718,00
2014	43.863.620,00
2013	43.096.854,00
FATTURATO MEDIO	44.902.064,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Le attività svolte da ATS srl, rientrano nella nozione di 'servizi di interesse generale' e sono funzionali ai servizi alla persona e alla comunità e allo sviluppo economico della comunità, che costituiscono finalità istituzionali precipe del Comune, come confermato anche dall'esito del recente referendum sull'acqua.

Le attività svolte riguardano prevalentemente il territorio di riferimento di questo Comune e degli altri Comuni soci: questo Comune non sarebbe in grado di svolgere singolarmente le attività svolte da ATS srl; lo svolgimento di tali attività attraverso tale società è inoltre coerente con il principio dell'aggregazione previsto dalla normativa sulle società a partecipazione pubblica (principio richiamato espressamente dall'art. 20, comma 2, lett. g) D.LGS. 175/2016); La Società ATS srl genera costantemente utili, accrescendo in tal modo il proprio valore ed il valore delle partecipazioni.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_3 (a)

Denominazione società partecipata: GAL ALTAMARCA TREVIGIANA SOCIETÀ CONSORTILE A R.L. (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Attuazione del PSR ASSE 4 Leader oer l'Area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	2,00
Numero amministratori	5
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	1.075,00
2014	856,00
2013	790,00
2012	1.570,00
2011	358,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	68.873,00
Compensi amministratori	8.516,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	163.021,00
2014	161.680,00
2013	193.136,00
FATTURATO MEDIO	172.612,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☒
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☒
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

2. La società è stata costituita in attuazione dell'art. 34 del Regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale. La partecipazione del Comune al GAL dell'Alta Marca Trevigiana, oltre a concretizzare uno degli obiettivi comunitari di sviluppo del partenariato pubblico-privato, consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo locale del proprio ambito territoriale rurale. La società non è mai in perdita e produce costantemente utili di esercizio. In passato è già stato attuato un processo di razionalizzazione mediante fusione con altri GAL presenti sul territorio provinciale.

Azioni da intraprendere:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a)

Denominazione società partecipata: FARMACIA COMUNALE FALZE' DI PIAVE SRL IN LIQUIDAZIONE (b)

Tipo partecipazione: Diretta (c)

Attività svolta: Farmacia e commercio al dettaglio - attività di liquidazione (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	1,00
Numero amministratori	3
di cui nominati dall'Ente	2
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro	
RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	18.519,00
2014	39.591,00
2013	36.529,00
2012	28.798,00
2011	34.750,00

Importi in euro	
Costo del personale (f)	47.432,00
Compensi amministratori	42.990,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro	
FATTURATO	
2015	630.405,00
2014	652.510,00
2013	642.125,00
FATTURATO MEDIO	641.680,00

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a) ☐
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b) ☐
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c) ☐

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies) ☐
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e) ☐
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f) ☐
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g) ☐

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Azioni da intraprendere:

Continuazione dell'attività liquidatoria posta già in essere

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di partecipazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
Dir_2	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL	Diretta	Captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi, di fognatura e di depurazione a formare il servizio idrico integrato	1,6632	La scelta di mantenimento considera che la società svolge una attività di produzione di servizio, quale il servizio idrico integrato considerato strategico per il Comune, in linea con i risultati del referendum "sull'acqua bene comune" del 2011. E' pertanto una partecipazione strategica per il perseguimento delle finalità istituzionali di questo Comune. Non è possibile la internalizzazione delle attività svolte dalla società in quanto la legge vieta la gestione dei servizi affidati se non negli ambiti territoriali ottimali. In relazione alla eseguità della quota di partecipazione è difficile optare per modalità alternative di gestione (ad esempio aziende speciali). La società registra risultati di esercizio positivi. E' già stato attuato un processo di razionalizzazione, previsto nel piano comunale di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni del Comune ai sensi della L. 190/2014, mediante la fusione per incorporazione, avvenuta nel corso del 2017, della Società Schievenin Alto Trevigiano SRL (gestore del patrimonio idrico ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 267/2000) partecipata direttamente dal Comune. Prima di tale fusione la partecipazione in ATS da parte del Comune era pari a 1,57%.
Dir_3	GAL - ALTAMARCA TREVIGIANA - SOCIETA' CONSORTILE A R.L.	Diretta	Attuazione del PSR ASSE 4 Leader oer l'Area dell'Alta Marca Trevigiana nonché animazione locale e promozione del territorio	1,36	La partecipazione del Comune al Gruppo di Azione Locale dell'Alta Marca Trevigiana, organismo pubblico-privato previsto da un Regolamento comunitario consente di accedere a fondi comunitari per lo sviluppo del proprio ambito territoriale rurale. La società non è mai in perdita e produce costantemente utili di esercizio. In passato è già stato attuato un processo di razionalizzazione mediante fusione con altri GAL presenti nel territorio provinciale. La partecipazione è pertanto ammessa dalla normativa europea di riferimento e della art. 4, comma 6 del D.Lgs. 175/2016 e il Comune ha usufruito e sta attualmente usufruendo di contributi per la realizzazioni di opere ed interventi.

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.01. Contenimento costi

Compilare una scheda per ciascuna società per la quale si prevedono interventi di contenimento dei costi

Progressivo società partecipata: (a) **Quota di partecipazione detenuta:** (b)

Denominazione società partecipata: (c)

Tipo partecipazione: (d)

Attività svolta: (e)

Descrivere gli interventi di contenimento programmati:

Indicare le motivazioni:

Indicare le modalità di attuazione:

Indicare i tempi stimati:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

Indicare una stima dei risparmi attesi:

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.03. Liquidazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende mettere in liquidazione

Progressivo società partecipata: Dir_4 (a) Quota di partecipazione detenuta: 52 (b)

Denominazione società partecipata: FARMACIA COMUNALE DI FALZE' DI PIAVE SRL IN LIQUIDAZIONE (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: FARMACIA E COMMERCIO AL DETTAGLIO - ATTIVITA' DI LIQUIDAZIONE (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

Indicare le modalità di attuazione della liquidazione:

E' stata completato l'esercizio provvisorio di liquidazione e si è proceduto al trasferimento dell'attività dell'azienda. La fase attuale si caratterizza per la messa in atto delle rimanenti attività liquidatorie.

Indicare i tempi stimati per la conclusione della procedura:

Non sono stimabili

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Non previsti

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.04. Fusione/Incorporazione

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende fondere/incorporare

Progressivo società partecipata: Dir_1 (a)

Quota di partecipazione detenuta: 2,2 (b)

Denominazione società partecipata: ASCO HOLDING S.P.A. (c)

Tipo partecipazione: Diretta (d)

Attività svolta: Distribuzione e fornitura del gas naturale e fornitura di energia elettrica; installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico. (e)

Selezionare le motivazioni della scelta:

Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi (f)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

La fusione di Asco Holding S.p.a. con Asco TLC s.p.a., società con un capitale sociale di euro 3.912.177 controllata da Asco Holding S.p.a. (91%) e partecipata da Provincia di Treviso (8%) e CCIAA Treviso-Belluno (1%), rappresenta misura di razionalizzazione idonea a superare la situazione di cui all'art. 20, comma 2, let b)(assenza di dipendenti) e nel contempo ad attuare una riduzione dei costi per effetto dell'estinzione di una società. Asco TLC svolge attività di installazione, fornitura e gestione di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico; ha realizzato e gestisce una rete in fibra ottica su un territorio che comprende la provincia di Treviso, con estensioni nelle provincie di Belluno, Pordenone, Venezia e Vicenza; la rete in fibra ottica sviluppata da Asco TLC e i servizi di comunicazione ad essa connessi costituiscono un importante elemento di sviluppo economico e sociale del territorio di questo Comune; Asco TLC ha 30 dipendenti; Asco TLC ha chiuso l'esercizio 2014 con un utile di euro 1.335.000, l'esercizio 2015 con un utile di euro 1.671.000 e l'esercizio 2016 con un utile di euro 1.597.000. Asco TLC ha un consiglio di amministrazione di 5 componenti, un collegio sindacale di 3 componenti; la revisione legale dei conti è affidata ad una società di revisione.

Indicare le modalità di attuazione dell'operazione straordinaria:

Fusione di Asco Holding S.p.a. con Asco TLC S.p.a., mediante incorporazione di Asco TLC S.p.a. in Asco Holding S.p.a., ai sensi dell'art. 2501 e ss. codice civile. Questo Comune comunicherà al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a. la decisione di realizzare la fusione, chiedendo al Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.a.: (a) di predisporre il progetto di fusione ex art. 2501-ter codice civile e gli altri atti e documenti necessari per deliberare la fusione; (b) di convocare l'assemblea straordinaria dei soci per deliberare la fusione; (c) di chiedere al Consiglio di Amministrazione di Asco TLC S.p.a., quale socio controllante, di compiere gli atti di cui alle lettere (a) e (b) di competenza di Asco TLC S.p.a.; (d) di esprimere nell'assemblea straordinaria dei soci di Asco TLC voto favorevole alla fusione.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento dell'operazione:

Un anno dall'approvazione del presente atto di ricognizione.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

La fusione comporterà un risparmio dei costi generali per effetto della riduzione delle società da due a una, tra cui i costi per il venir meno del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale, della società di revisione di Asco TLC, il cui costo complessivo nel 2016 è stato di euro 55.395,96. La stima dettagliata dei risparmi attesi sarà contenuta nel progetto di fusione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(e): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(f): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (importo)
Contenimento dei costi					
Cessione/Alienazione quote					
Liquidazione	Dir_4	FARMACIA COMUNALE FALZE' DI PIAVE IN LIQUIDAZIONE	52,00	Non sono stimabili	NO
Fusione/Incorporazione	Dir_1	ASCO HOLDING S.P.A.	2,20	Un anno dall'approvazione del presente atto ricognitivo	NO

06. ELENCO MOTIVAZIONI SCHEDE 05.02, 05.03 E 05.04

Scheda 05.02: Cessione/Alienazione quote

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.03: Liquidazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Internalizzazione delle attività svolte dalla società
- Scelta di gestione del servizio in forma alternativa
- Intervenuta modifica nella gestione/amministrazione della società, non condivisa dall'Ente
- Società inattiva o non più operativa
- Società non indispensabile per il perseguimento delle finalità dell'Ente
- Società composta da soli amministratori o con numero dipendenti inferiore al numero amministratori
- Società con fatturato medio inferiore a 500 mila euro euro nel triennio precedente
- Perdite reiterate
- Carenza persistente di liquidità
- Società con oggetto analogo o simile ad altri organismi partecipati dall'Ente
- Altro (specificare)

Scheda 05.04: Fusione/Incorporazione

Nella "cella" relativa alla selezione delle motivazioni della scelta, dal menù a tendina è possibile scegliere tra le seguenti opzioni:

- Svolgimento di attività complementari o analoghe a quelle coinvolte nel progetto di fusione/incorporazione
- Aggregazione di società di servizi pubblici locali a rilevanza economica
- Riduzione/contenimento dei costi di funzionamento (compresi quelli degli amministratori e organi di revisione interna) o dei costi di produzione di beni e servizi
- Compensazione di eventuali squilibri finanziari e/o economici preesistenti alla fusione/incorporazione
- Realizzazione di economie di scala e di altre sinergie per l'integrazione di fasi consecutive della produzione di beni e servizi e/o migliore utilizzo degli impianti, delle attrezzature e del know how in uso
- Altro (specificare)

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100.

SINDACO: Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100, meglio conosciuto come Decreto Madia.

In base a questo decreto, le Amministrazioni dovevano procedere a una ricognizione cosiddetta straordinaria delle società partecipate e verificare se sussistevano determinati requisiti stabiliti nel decreto legge. Il primo termine di scadenza era previsto per il marzo 2017, successivamente prorogato al 30 settembre 2017. Abbiamo, quindi, proceduto a questa ricognizione e fra i vari requisiti che dovevamo andare a verificare, oltre al fatturato minimo, che doveva essere superiore ai 500.000 euro nel triennio, al fatto che svolgessero attività di carattere generale e avessero un numero di dipendenti superiore al numero di membri del C.d.A. e poi altri vari requisiti previsti dall'art. 20 del TUSP, se non ricordo male, Segretario lei mi corregga.

Quindi, siamo andati, appunto vi dicevo, a verificare le nostre partecipate e il piano che avete trovato agli atti individua sostanzialmente quattro partecipate che rientrano in questo piano e sono: il Gal Alta Marca trevigiana, la Farmacia comunale di Falzè di Piave in liquidazione, l'Alto Trevigiano Servizi S.r.l. e l'Asco Holding.

L'attività svolta dalla Holding, sappiamo, è quello della distribuzione, fornitura del gas naturale, fornitura di energia elettrica, installazione e fornitura e gestione di reti telecomunicazioni aperti al pubblico; l'Alto Trevigiano Servizi ha come attività la captazione, l'adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili e diversi di fognatura e depurazione, che a formare il servizio idrico integrato; il Gal Alta Marca e la Farmacia comunale, appunto, che è in liquidazione e, quindi, è già stata oggetto di apposito piano.

Quindi, per tutte abbiamo verificato i requisiti, l'unica società per la quale sono state riscontrate delle criticità è stata Asco Holding, perché si ritiene che la stessa svolga dei servizi di interesse necessari, che siano comunque rivolti alla collettività e alla cittadinanza, ha un fatturato che deriva poi da un fatturato consolidato delle varie società, con le quali eroga i servizi. Tuttavia presenta una criticità che è l'assenza di dipendenti, ossia all'epoca gli amministratori hanno ritenuto di avvalersi per l'attività proprio della Holding dei dipendenti della Piave. Quindi, non ci sono dei dipendenti assunti in capo alla Holding che, appunto, vi dicevo, utilizza per le proprie incombenze i dipendenti della Piave.

Questo è un elemento che manca e che porta a far sì che si debba individuare una forma o di dismissione della Holding, oppure di

fusione, oppure di vendita. La delibera che trovate agli atti, il piano che trovate agli atti sostanzialmente individua nella fusione con Asco TLC, che è partecipata al 91% da Asco Holding, la soluzione; in quanto riteniamo che la società, la Holding, sia una società che va tutelata, una società che eroga servizi, una società che ha sempre portato per il tramite delle proprie partecipate servizi nel territorio. Ricordiamo, ad esempio, che per quanto riguarda la fibra ottica nessun competitor a livello nazionale si è mai preoccupato di portare la fibra sul nostro territorio in quanto ritenuto non appetibile. Per cui tutte le aziende che oggi hanno la fibra ottica ce l'hanno perché le Amministrazioni che siedono nell'Assemblea della holding hanno ritenuto, per il tramite della partecipata Asco TLC, di posare la fibra ottica e di arrivare a dare un servizio alle varie aziende, ma anche alle scuole, alle municipalità, ai cittadini di questo territorio.

Inoltre, la Holding per il tramite della Piave, dove i comuni partecipano per circa il 61,95%, ha metanizzato buona parte del territorio della Provincia di Treviso. La Holding lavora con dipendenti del territorio, quindi ci sono anche famiglie, dipendenti e anche soggetti terzi che svolgono attività per conto della stessa non è dunque soltanto una società che eroga dividendi alle Amministrazioni come sta facendo negli ultimi anni - ricordiamo che i dividendi della Holding nel 2017 sono stati circa 600.000 euro - ma è una società che eroga servizi importanti per il territorio. Per questo motivo riteniamo che debba essere difesa e salvaguardata da altri interessi speculativi sicuramente legittimi, ma che hanno come fine ultimo non sicuramente l'interesse collettivo generale, ma interessi privati, ripeto, assolutamente legittimi, ma che non sono coincidenti con gli interessi delle Amministrazioni in questo momento.

Non so se sono stata sufficientemente chiara. Io mi fermerei qua, se poi ci sono domande o chiarimenti...

Prego, Consigliere Zanoni.

CONS. ZANNONI:

La quota di partecipazione del Comune ho visto è del 2,2%, adesso così a soldoni in quanto si può quantificare la quota del 2,2% all'interno di Asco che ha il Comune?

SINDACO:

Asco Holding partecipa al 2,2 in termini... cioè se noi domani mattina dovessimo vendere vuole sapere?

CONS. ZANNONI:

Sì, da domani... voglio dire un po' a soldini.

SINDACO:

Dipende dal valore di mercato. Bisogna dire che rispetto, ad esempio, alle Amministrazioni che hanno venduto negli ultimi mesi il valore delle azioni è raddoppiato. Riteniamo tuttavia che la soluzione non sia quella di vendere perché, ripeto, non...

CONS. ZANNONI:

No no, non metto in dubbio questo, perché la scelta è questa. Era per capire qual è il valore di queste...

SINDACO:

Pieve ha venduto a quanto?..

ASS. GROTTTO:

2 e...

SINDACO

E ha incassato?

ASS. GROTTTO:

Adesso precisamente non lo so... mi pare che sia nell'ordine dei 3 milioni.

SINDACO:

Comunque, guardi, i privati hanno acquistato per circa 12 milioni di euro e hanno un 8,65, andando a memoria circa, e attualmente le loro azioni valgono il doppio. Quindi...

ASS. GROTTTO:

16...

SINDACO:

Circa. Per cui voi capite che sicuramente l'appetito vien mangiando ed è ovvio che si parte da due presupposti diversi rispetto Amministrazioni con determinati scopi che non sono soltanto quelli degli utili, ma anche quelli dei servizi che, dicevo prima, ne ho ricordati alcuni, rispetto...

CONS. ZANNONI:

Su questo okay, era solo...

SINDACO:

No no d'accordo.

Consigliere Balasso.

CONS. BALASSO:

Buonasera intanto. Una domanda: ma nell'ipotesi che dovesse essere sciolta, dismessa la Holding dell'Asco cosa succederebbe?

SINDACO:

No, non è che... allora, o andiamo a fonderla oppure si vende, cioè non è che... dismessa.

CONS. BALASSO:

Sì, okay, si chiude, l'attività in liquidazione.

SINDACO:

Vendi le tue quote, puoi vendere le tue quote di partecipazione.

ASS. GROTTTO:

Non si può dismettere.

SINDACO:

Cioè o vendo, okay, o vendo le mie quote e quindi incasso ed esco dalla società; oppure vado a fondere la società e vado a fonderla con Asco TLC. Ci sono alcuni Comuni che ritengono, e questa è la strada anche individuata o suggerita dai privati, che è la fusione inversa, ossia la fusione in Asco Piave, ma questo vorrebbe dire praticamente che il nostro 2,2 avrebbe un valore pari al 60% dell'attuale 2,2 perché comunque la Piave partecipata è 61%. In questo modo comunque si andrebbe a rendere la società quotata sicuramente più facilmente scalabile da parte dei privati rispetto a quello che è attualmente.

CONS. BALASSO:

Brava signor Sindaco, ha adoperato proprio la parola "scalabile", io oggi ho pensato: ma quando... non so in che data è stata quotata in Borsa questa azienda, non mi ricordo perché non...

SINDACO:

Non c'era la Madia.

CONS. BALASSO:

Okay, non c'era questo provvedimento, questo Ministro, ma nessuno ha pensato che comunque entrando in Borsa e facendosi quotare in Borsa c'era anche la possibilità, tramite mille modi diversi, che ci fossero delle scalate da parte dei privati?

SINDACO:

Ma la Holding è una società, la Holding ha una partecipazione del 61% nella Piave, una partecipazione del 91% in Asco TLC e poi altre partecipazioni pari... adesso glielo dico... allora, 90,93 partecipata dai Comuni la Holding, l'1% è partecipato... aspetta, Asco Holding è partecipata al 90,93 da 91 Comuni, poi nessuno dei Comuni, vi dicevo, ha una partecipazione superiore al 2,75... Allora, la Holding ha il 61,56 della Piave, il 91% della TLC, l'85% Seven Center S.r.l. e il 10% del BIM. Poi ha un 65% di RijeKa, il 55% di Mirant e lo 0,029% di Veneto Banca.

CONS. BALASSO:

Anche in Veneto Banca?

SINDACO:

Sì.

CONS. BALASSO:

Le altre due società però non le ho mai sentite nominare.

SINDACO:

Va beh, comunque queste sono le partecipazioni che la Holding ha. Quindi, un discorso è la Holding, un discorso è la Piave, sono due società completamente diverse.

CONS. BALASSO:

Sì, okay, ho capito. Comunque resto dell'idea che deve essere di proprietà dei Comuni questo tipo di attività, indipendentemente dal fatto dei dividendi che può dare, di tutto quello che possiamo mettere dal punto di vista economico, finanziario, monetizzabile subito, però comunque deve essere di proprietà dei Comuni perché dà un servizio importante a tutti i cittadini, magari con un po' più di attenzione.

Quando sento il classico detto che senti, c'era la pubblicità del "il metano ti dà una mano" perché ti danno... questo tipo di attività sono riferite al metano, ecco, praticamente uno identifica, il cittadino comune identifica l'Asco, la Holding, il BIM: metano! Il metano ti dà una mano, a fare che? A svuotare il portafoglio.

Sicuramente, forse se c'è un privato che gestisce tutte queste cose magari, forse potrebbe andare meglio, forse potrebbe andare peggio, l'importante è che le cose siano gestite molto bene, questo sì, spero che lo siano perché... Ecco, un piccolo non appunto, non voglio dire un appunto, magari una accortezza per il futuro: il Comune partecipa in tutte queste società collaterali BIM, CIT, quella dell'acqua, magari se si fosse a conoscenza dell'entità, del valore dei bilanci, qualche cosa magari a fine dei Consigli come comunicazioni da parte del Sindaco. Questo non sarebbe male. Potrebbe essere per il futuro.

SINDACO:

Per carità, a parte che i bilanci credo si trovino anche nei siti di tutte...

CONS. BALASSO

Sì, sono pubblici, però dopo uno non sta là a vedere, è giusto che magari i cittadini che sono presenti in aula, va beh, saranno pochi, però magari si rendono edotti di ciò che il Comune comunque contribuisce per il mantenimento in vita di queste attività di cui fa parte.

SINDACO:

Ho capito, il Sindaco ha i compiti per casa.
A parte questo...

ASS. GROTTTO:

È un po' pleonastico, con la trasparenza...

SINDACO:

Con la trasparenza tutti i bilanci sono messi... basta entrare in Alto Trevigiano Servizi piuttosto che al BIM e i bilanci sono tutti pubblicati. Comunque quando avrò... me lo prendo come impegno, non come scadenza, però non per il prossimo Consiglio sicuramente.

CONS. BALASSO:

Non c'è dubbio.. no, assolutamente.

SINDACO:

Magari possiamo anche... me lo metterò tra le cose da fare.

Una cosa però ci tengo e vorrei condividere con voi questa riflessione, ed è un rammarico che ho e che quando potrò esprimerò anche in altre sedi, che deriva dal fatto che alcune Amministrazioni hanno venduto. Hanno venduto le proprie partecipazioni sicuramente per far fronte a delle esigenze inerenti il proprio ambito comunale, ma non hanno tenuto conto che forse a volte bisognerebbe ragionare in termini di area e di interesse generale.

Probabilmente, se anche tutte le varie questioni che sono uscite in questi giorni sui giornali e gli interessi dei privati che vanno, vi dicevo, in direzione diversa rispetto a quello dell'Amministrazione pubblica, degli Enti pubblici, probabilmente questa diatriba, o comunque questa conflittualità se ci fosse stato un approccio diverso da parte di quelle Amministrazioni che, ripeto, legittimamente hanno venduto, però senza tener conto una visione complessiva tutto questo probabilmente non... questa conflittualità non ci sarebbe. Anche perché, di fatto, è stata innescata una mina che forse, e non sappiamo quando, scoppierà e questo con grosso danno io sono convinta per tutte le Amministrazioni.

CONS. BALASSO:

Sicuramente penso anch'io, posso condividere il pensiero del Sindaco. Una cosa, però, ho visto, ho letto un articolo sul Gazzettino di oggi che prospettava, appunto, da parte dei Sindaci una spaccatura, qualche Sindaco che la pensa in maniera un po' diversa e altri in maniera diversa ancora. E soprattutto c'è da parte... mi scusi, non mi ricordo più dei privati si chiama?

SINDACO:

Plavisgas.

CONS. BALASSO:

Ecco, brava, quella lì, che comunque faranno un ricorso anche in funzione di una eventuale fusione con l'Asco TLC. È una notizia giornalistica da prendere con le molle, non so se c'è una presa di posizione in questo senso, non lo so.

SINDACO:

Io ritengo che i privati fanno, ovviamente, lo diceva prima, legittimamente il loro interesse; l'Amministrazione agirà comunque per la difesa di quell'interesse generale di cui parlavo prima, fermo restando che le scelte che abbiamo fatto sono state supportate da un parere legale. Poi, lei sa che in diritto tutto è il contrario di tutto, ovviamente, c'è addirittura chi dice che le holding... ci sono voci che dicono, ad esempio, che le Holding

dovrebbero essere state fuori dalla Madia. Quindi l'ambito del diritto è piuttosto... in questo momento c'è abbastanza confusione. Ripeto, la scelta fatta e operata e che questa sera vi proponiamo è quella che vuole tentare di salvaguardare una società del territorio che eroga servizi a questo territorio, che ha erogato servizi a questo territorio da quando è stata creata, che ha dato posti di lavoro, che ha agito sempre nell'interesse delle Amministrazioni.

Probabilmente se avessero assunto 40 dipendenti alla Holding non saremo qua a parlarne.

CONS. BALASSO:

Beh, sicuramente sì.

SINDACO:

Invece, in modo virtuoso si sono utilizzati i dipendenti della Piave e questo adesso paghiamo lo scotto! Tra l'altro, sicuramente vi è un occhio di interesse per una nostra società, perché la nostra società fa e produce milioni di utili, quest'anno ne hanno distribuiti 18, sono tanti. Prego.

ASS. GROTTTO:

Buonasera. Non mi addentro nella questione sul piano tecnico, è già complessa per conto suo e credo che almeno da parte mia conoscere tutti i risvolti sul piano della gestione di una operazione di questo genere è particolarmente difficile. Però mi viene da dire che chi ha voluto quelle società, e comunque attraverso operazioni primordiali, direi, i soci fondatori avevano credo un fine ben preciso, che era quello di stabilizzare, di creare una stabilità per un territorio fornendo servizi e dando sicurezza a progetti di sviluppo. Questa, secondo me, doveva e credo dovesse essere stata la filosofia di partenza.

Diciamo che metaforicamente hanno dissodato il campo, hanno seminato, hanno ottenuto il grano, alla fine ci ritroviamo sopra la tavola le pagnotte e qualcuno, così, "sbaruffa" se usarle con la nutella o con la marmellata. Per questo dico - e condivido tutto quello che è stato detto - per me l'operazione che alcuni hanno svolto con la cessione ha, al contrario, destabilizzato un sistema che invece voleva cristallizzare sul territorio la sicurezza per l'economia, la sicurezza per i cittadini.

È vero, i soldi erano lì, facevano voglia e usarli così velocemente poteva essere anche di grande stimolo politico, ma non mi pare una politica lungimirante, mi sembra piuttosto la politica così dell'oggi per domani, ma che non ha guardato un po' più avanti. Ma soprattutto mi dispiace per la destabilizzazione che si è creata, perché questi ragionamenti che facciamo stasera purtroppo riguardano aspetti che conseguono ad azioni di alcuni, non sono state azioni votate ad una Assemblea, a una forma democraticamente all'unanimità, oppure anche non all'unanimità in maggioranza di qualche genere.

È stata una operazione erosiva che ha tolto delle parti fondanti e adesso la struttura non è più quella.

Quindi, spero che con l'operazione che si va a fare si riesca comunque a mettere freno a questa erosione e che rimanga sul territorio un sistema che ancora ci fa capire che è ancora in grado di portarci benefici.

SINDACO:

Per precisione, noi questa sera una volta deliberato poi verrà inviata la delibera con il nostro piano di razionalizzazione a Asco Holding, Asco Holding dovrà convocare l'Assemblea dei soci e verranno messe in votazione tutte le proposte di razionalizzazione che dovessero arrivare, qualora diverse o comunque una, due, tre, quello che arriva, e in base poi alla maggioranza raggiunta dalle varie proposte salvo ricorsi, ecc., si procederà con le modifiche agli statuti delle società per andare a creare poi la nuova società. Questo è!

CONS. BALASSO:

Non bisogna ritornare in Consiglio per fare questa operazione qui?

SINDACO:

No, è l'Assemblea della Holding che poi delibererà.

Va bene, se non ci sono ulteriori chiarimenti metto in votazione la proposta di "Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24, D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, come modificato dal D. Lgs. 16 giugno 2017, n. 100."



COMUNE DI SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA

Il Revisore dei Conti,

Vista

- la proposta di delibera del Consiglio Comunale n. 33 del 15/09/2017 avente ad oggetto la *“Revisione straordinaria delle partecipazioni ex art. 24 D. Lgs. 19/08/2016 n. 175, come modificato dal Decreto Legislativo 16/06/2014, 100.”*
- l'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000 in materia di funzioni dell'organo di revisione;
- lo statuto ed il regolamento vigenti dell'ente;
- quanto disposto dal D. Lgs. n. 175/2016 ed in particolare dall'art. 24 del T.U.S.P.;
- l'esito della ricognizione delle partecipazioni effettuata dall'ente;

presa in esame

la proposta di deliberazione in epigrafe unitamente ai suoi allegati ed effettuate le verifiche ritenute necessarie al fine di esprimere un motivato parere ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. B) D. Lgs. N. 26/2000;

considerato

che, relativamente alle partecipazioni oggetto della presente revisione straordinaria, il Comune di Sernaglia della Battaglia intende mantenere le quote possedute in:

- Alto Trevigiano Servizi srl 1,6632%;
- GAL Alta Marca Trevigiana Società Consortile a R.L. 1,36%;

mentre:

- relativamente alla partecipazione in Asco Holding spa (2,20%) intende procedere alla sua fusione per incorporazione con Asco TLC spa;
- in ordine alla Farmacia Comune Falzè di Piave srl in liquidazione (52%), intende procedere con le operazioni di liquidazione preordinate alla chiusura della società e quindi alla conseguente dismissione della partecipazione;

tutto secondo le motivazioni dettagliatamente riportate nell'allegato A della delibera oggetto del presente parere;

dato atto

del parere del Revisore Dr Genovese al piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate direttamente ed indirettamente dal Comune di Sernaglia della Battaglia in data 20 maggio 2015.

visto

i pareri positivi espressi il 21/09/2017 dal responsabile del servizio Dott.ssa Da Parè Olivia in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione oggetto del presente parere

per tutto quanto sopra esposto

esprime **parere favorevole** alla proposta di delibera di Consiglio Comunale n. 33 del 15/09/2017 ed ai suoi allegati

invita il Comune di Sernaglia della Battaglia

- ad approvare il piano di razionalizzazione straordinaria entro i termini previsti dall'art. 24 del D. Lgs. 175/2016 onde evitare l'applicazione delle sanzioni in tal caso previste;



- di proseguire con la massima solerzia nelle attività liquidatorie della società Farmacia Comunale Falzè di Piave srl in liquidazione onde consentirne la dismissione in tempi brevi;
- a dare impulso alle comunicazioni ed azioni preordinate alla fusione per incorporazione della società Asco Holding spa in Asco TLC spa anche promuovendola presso gli altri enti che ne detengono quote di partecipazione;
- di rendere disponibile il contenuto e le informazioni inerenti la presente deliberazione alla sezione della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 , comma 4 D. Lgs. 175/2016.

Martellago 21 settembre 2017

Il Revisore dei Conti
Dott. Nicola Miotello

